10 MAR. 2023
PERVENUTO IL .....
PROT. N. 1184/2023

ORDINE AVVOCATI SIRACUSA

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa

**Prot. n.** 1017/23/U

**Siracusa,** 10.03.2023

**AL COA di Siracusa**
**Ai Magistrati dell'Ufficio**
**Alle Segreterie dei Magistrati**
**All'Ufficio TIAP**

**Oggetto: Le disposizioni sul deposito telematico di atti (articoli 87 e 87 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022).**

La Riforma Cartabia come noto ha inciso, precisandole e disciplinandole, anche sulle modalità di deposito degli atti.
Di rilievo sono le disposizioni transitorie dettate in materia di deposito degli atti con gli articoli 87 e 87 bis. introdotti, rispettivamente, dagli articoli 5 quater e 5 quinquies del decreto-legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022 per coordinare le nuove disposizioni, che saranno pienamente operative allorquando sarà attuato completamente il processo penale telematico, con la disciplina di cui si è conservata, per l'intanto, l'operatività, garantendone la temporanea vigenza anche dopo l'entrata in vigore del decreto di riforma.

Sono disposizioni che interessano particolarmente le articolazioni di questo Ufficio che curano le modalità di ricezione degli atti tramite PDP e PEC.

A tal riguardo, ferme restando le disposizioni già adottate, appare opportuno operare delle precisazioni.

**Le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico.**
Di significativa valenza pratica è soprattutto l'intervento sull'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico.

Oltre alla marginale modifica che ha interessato il comma 6 dell'articolo 87, volta a disciplinare le modalità di deposito dell'atto d'impugnazione da parte del soggetto che si trovi all'estero, importante è l'intervento - realizzato con la soppressione dell'ultima parte del primo periodo del comma 6 dell'articolo 87 e con l'aggiunta dei nuovi commi 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies- con il quale si è inteso garantire la continuativa applicazione della disciplina concernente il deposito degli atti nel

portale dei servizi telematici ([PDP) , già dettata dall'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 m. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, destinata a perdere efficacia il 31 dicembre 2022 (come è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 20211, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, le disposizioni dell'articolo 24 sono state prorogate nell'efficacia fino, appunto, alla data del 31 dicembre 2022).

Senza l'intervento di che trattasi, quindi, tale disciplina avrebbe perso efficacia a partire da tale data di scadenza.

**Il deposito degli atti nel portale del processo penale telematico PDP.**
Per massima chiarezza, nella disposizione innovata si è voluto riproporre esplicitamente la disciplina concernente il deposito degli atti -dettagliati nel comma 6 bis - per i quali il deposito deve seguitare ad avvenire esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico, e ciò sino all'operatività a regime del nuovo processo telematico, secondo le scansioni temporali dettate dallo stesso articolo 87.

**Gli atti per i quali si deve utilizzare il PDP.**
Va allora ricordato di quali atti si tratti.
Il comma 6 bis prevede così, in dettaglio, il deposito esclusivo nel portale del processo penale telematico (PDP) istituito nelle procure della Repubblica: di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell'articolo 415 bis, comma 3, del Cpp dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (articolo 410 del Cpp); della denuncia (articolo 333 del Cpp) della querela (articolo 336 del Cpp) e della relativa procura speciale; della nomina del difensore (articolo 96 del Cpp) e della rinuncia o revoca del mandato difensivo (articolo 107 del c.p.p.).

Sempre il comma 6 bis, in punto di formalità del deposito, ribadisce che questo si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema, precisando che il deposito è da intendere tempestivo ove eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Il comma 6 ter conferma la possibilità che, nelle more dell'operatività del processo penale telematico a regime, con decreto del Ministro della giustizia possano individuarsi ulteriori atti per i quali sarà possibile il deposito telematico **solo** con le modalità di cui al comma 6 bis.

A conferma dell'esclusività dell'utilizzo del PDP per gli atti di cui sopra, il comma 6 quinquies ribadisce che l'eventuale improprio invio tramite PEC "non è consentito e non produce alcun effetto di legge".

Va qui ribadita la buona norma organizzativa - già adottata - di prevedere una risposta automatica da parte dell'operatore nel senso dell'irricevibilità dell'atto nel caso di invio tramite PEC di atti da trasmettere obbligatoriamente con il PDP.

**Il malfunzionamento del sistema.**
Il comma 6 quater dell'articolo 87 è dedicato a disciplinare l'ipotesi del malfunzionamento dei sistemi informatici, prevedendosi che tale malfunzionamento, di volta in volta "accertato" dal Direttore generale della DGSIA e segnalato sul PDP del Ministero della giustizia, costituisce sostanzialmente un caso di forza maggiore, con la conseguenza che il termine di scadenza per il deposito è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.

In tali ipotesi, viene altresì previsto che l'autorità giudiziaria "può" autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

In realtà, secondo una lettura ragionevole ed attenta alle esigenze delle parti, il malfunzionamento ci sembra debba essere considerato ex se, per tutto il periodo, oltre che caso di forza maggiore che proroga il termine di scadenza per il deposito fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale, (anche) causa di legittimazione del deposito a mezzo PEC.

Detto altrimenti: se il sistema ufficialmente non funziona (e lo certifica la stessa DGSIA), "deve" essere automaticamente consentito il deposito ordinario a mezzo PEC.

E' in questo senso che ritengo si debba procedere, trattandosi di interpretazione coerente con il massimo rispetto delle esigenze della difesa , a fronte di disservizi certificati.

**Il malfunzionamento non certificato da DGSIA.**
Può porsi, peraltro, un problema di "malfunzionamento episodico", non "attestato" dalla DGSIA. che impedisca, nello specifico Ufficio, l'utilizzo del PDP.

È rispetto a questa situazione - per la quale non opera la proroga di diritto del termine di scadenza per il deposito degli atti- che rileva la previsione del comma 6 quater, ultimo periodo, secondo cui l'autorità giudiziaria "può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche".

Anche per tale situazione ritengo debba privilegiarsi la soluzione, attenta alle esigenze della difesa, di consentire, con la verifica e il riscontro del disservizio, il deposito con l'inoltro degli atti alla pec della segreteria del magistrato.

È soluzione che pare corretta vuoi perchè il disservizio non certificato della DGSIA non prevede espressamente la proroga di diritto del termine per il deposito, vuoi perché anche a voler ammettere di fatto tale proroga, ciò non sempre sarebbe in grado di soddisfare appieno le esigenze difensive. Ciò che può verificarsi per il deposito degli atti per i quali non vi sia un problema di termine, di decadenza o no, per il deposito (ad esempio, il deposito delle memorie ex articolo 415 bis del Cpp allorquando risulti il cattivo funzionamento l'ultimo giorno utile per il tempestivo deposito), ma che pur tuttavia sono atti che è doveroso fare pervenire al più presto al pubblico ministero onerato delle indagini proprio per garantire al meglio le ragioni della difesa (basti pensare a titolo d'esempio all'atto di nomina del difensore).

**Il deposito tramite posta elettronica certificata (PEC).**
La previsione dell'articolo 87 si ricollega con analoga finalità all'avvenuta introduzione dell'articolo 87 bis nel decreto legislativo n. 150 del 2022, contenente disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze (diversi da quelli di cui al precedente articolo 87).

Con la disposizione si è inteso garantire la continuativa applicazione della disciplina semplificatoria in tema di deposito degli atti sempre dettata dall'articolo 24 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 destinata, come si è visto, a perdere efficacia il 31 dicembre 2022, con specifico riguardo alle ipotesi di utilizzo della PEC come metodica di inoltro degli atti (diversi da quelli che "devono" essere veicolati tramite il PDP).

Stavolta ciò che si vuole consentire è appunto il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata (PEC) di tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli previsti

nell'articolo 87, comma 6 bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6 ter della medesima disposizione (per i quali è previsto il deposito tramite PDP).

Anche in questo caso, per esigenze di chiarezza applicativa, non si è inteso richiamare per relationem l'articolo 24, ma si è voluta riprodurre integralmente la disciplina ivi contenuta e di cui si vuole assicurare la continuativa applicabilità anche oltre la data del 31 dicembre 2022, e sino al momento in cui sarà operativo a pieno regime il nuovo processo telematico.

**Le PEC utilizzabili.**

Vale ricordare che il deposito tramite PEC - come risulta ovvio, ma anche palese dalla formulazione della norma- non può essere fatto con l'invio ad un qualsiasi indirizzo PEC in uso all'Ufficio, giacché il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC dell'Ufficio giudiziario destinatario indicati in apposito provvedimento del Direttore della DGSIA e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Rispetto all'Ufficio di Siracusa secondo gli indirizzi che il Ministero ci ha messo a disposizione si confermano i precedenti indirizzi:

1. segreteria1.procura.siracusa@giustiziacert.it (GAMBINO - ZAMBON – PALMIERI - D'ARMENTO)
2. segreteria2.procura.siracusa@giustiziacert.it (GRILLO - VISCARDI – VALORI - LEONARDI)
3. segreteria3.procura.siracusa@giustiziacert.it (PAGANO - PARODI)
4. segreteria4.procura.siracusa@giustiziacert.it (DRAGONETTI - PRIOLO - VEDOVATO)

Con l'ovvia precisazione che l'invio non solo deve essere effettuato presso gli indirizzi specificati, ma, per essere rituale, deve essere effettuato solo con riferimento ad atti che l'indirizzo di volta in volta utilizzato è autorizzato a ricevere.

È opportuno ribadire sul sito web le informazioni sugli indirizzi da utilizzare e sugli atti che per ciascuno, possono essere inviati.

Tali indicazioni vanno comunicate anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa e alla Camera penale di Siracusa.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Sabrina Gambino

**Oggetto:** Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 10/03/2023.0001017.U
**Mittente:** prot.procura.siracusa@giustiziacert.it
**Data:** 10/03/2023, 11:58
**A:** ord.siracusa@cert.legalmail.it, prot.pg.catania@giustiziacert.it, camerapenalesiracusaplromano@gmail.com

---Segnatura.xml


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>08901702105</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>Prot. Gen.</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0001017</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2023-03-10</DataRegistrazione></Identificatore><OraRegistrazione
tempo="locale">11:54:09</OraRegistrazione><Origine><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.procura.siracusa@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Ministero della Giustizia</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>
</Denominazione></IndirizzoPostale><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.procura.siracusa@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>Procura della Repubblica presso il Tribunale di
SIRACUSA</Denominazione><CodiceAOO>08901702105</CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine>
<Destinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">ord.siracusa@cert.legalmail.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Denominazione>CONDiSIGLIO DELL&amp;apos;ORDINE AVVOCATI SIRACUSA</Denominazione>
</Destinatario></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.pg.catania@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Amministrazione><Denominazione>Procura Generale della Repubblica di
CATANIA</Denominazione><CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale><Denominazione>PIAZZA Verga, 15 - 95100 CATANIA (CT) -
ITALIA</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>Procura
Generale della Repubblica di CATANIA</Denominazione><CodiceAOO>08701500701</CodiceAOO>
</AOO></Destinatario></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">camerapenalesiracusaplromano@gmail.com</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Denominazione>presidente camera penale siracusa</Denominazione></Destinatario>
</Destinazione><Oggetto>le disposizioni sul deposito telematico di atti (articoli 87e 87
bis del decreto legislativo n. 150del 2022)</Oggetto></Intestazione><Descrizione>
<Documento nome="disposizioni_sul_deposito_telematico_di_atti_000387.pdf"
tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>disposizioni_sul_deposito_telematico_di_atti_000387.pdf</TitoloDocumento>
<TipoDocumento></TipoDocumento><Oggetto>le disposizioni sul deposito telematico di atti
(articoli 87e 87 bis del decreto legislativo n. 150del 2022)</Oggetto></Documento>
</Descrizione></Segnatura>
```


---Allegati:

| | |
|---|---|
| Segnatura.xml | 2,5 kB |
| disposizioni_sul_deposito_telematico_di_atti_000387.pdf | 1,3 MB |